LEGISLATURA XVI — 2^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 APRILE 1888

Occorre che io ne discuta ancora un volta con la medesima.

Pregherei quindi di rinviare la votazione dell'articolo.

Presidente. L'onorevole ministro delle finanze propone che si sospenda ogni deliberazione su questo articolo e si rinvii a domani. Questa proposta, che il relatore non voleva accettare, spero che l'accetterà ora che viene dal ministro delle finanze.

Rimane dunque sospeso, non essendovi altra proposta, l'articolo 8, ora 9.

Onorevole Franchetti, non è più il caso che le dia facoltà di parlare.

Articolo 9, che è l'antico articolo 10 del disegno ministeriale, ora 10 della legge.

"La linea daziaria dei comuni chiusi deve circoscrivere la popolazione agglomerata nel centro principale dell'abitato. Essa può essere estesa per decreto ministeriale, uditi il Consiglio comunale e la Deputazione provinciale qualora tale estensione sia richiesta nell'interesse della riscossione e per i bisogni della vigilanza. "

Su quest'articolo vi sono diversi emendamenti. L'onorevole Cucchi Luigi propone a quest'articolo il seguente emendamento:

Sopprimerlo. Oppure in via subordinata mutare la dicitura del secondo periodo come segue: "Essa può essere variata per decreto reale, sentito il Consiglio di Stato ed uditi il Consiglio comunale e la Deputazione provinciale qualora tale variazione fosse riconosciuta necessaria nell'interesse della riscossione e per i bisogni della vigilanza.

L'onorevole Cucchi ha facoltà di parlare.

Cucchi Luigi. Questo articolo, a mio modo di vedere, aumenta delle facoltà al Governo, diminuendo, naturalmente, quelle dei comuni. Fino ad ora, in riguardo alla estensione delle linee daziarie, nei avevamo l'articolo 1º del regolamento, il quale dice che la linea già esistente non può essere variata, senza l'approvazione del Ministero delle finanze. Era quindi supponibile che l'iniziamento, direi, di un'estensione, di un desiderio di estensione daziaria, venisse dai comuni, per ottenere poi, eventualmente, l'approvazione del Ministero. Qui invece si dice che essa (la linea daziaria) può essere estesa per decreto ministeriale, udito il Consiglio comunale e la Deputazione provinciale; il che non è una guarentigia sufficiente per quella libertà dei comuni, che è desiderabile anche in fatto di leggi daziarie. Tanto meno poi pareva questo rincru-

dimento necessario ora che il consolidamento dell'imposta viene proposto, e per conseguenza, le estensioni delle linee daziarie potrebbero essere meno necessarie e desiderate.

L'estendere una linea daziaria non è questione da poco; abbiamo veduto a Milano, a Brescia, a Bologna che essa è una questione di altissima importanza, il risolvere la quale parmi debba essere lasciato in maggior facoltà del comune, anzichè del Governo.

Ecco perchè io avrei desiderato la soppressione di questo articolo, mantenendosi però ancora le disposizioni vigenti attualmente.

Se questa soppressione non potesse venire am messa, in tal caso, pregherei la Commissione e l'onorevole ministro di accettare la redazione da me proposta, la quale mi sembra che, in fondo, ammetta ancora qualche restrizione della norma che vige attualmente, ma che sia più temperata e direi più equa, tanto più che le parole usate in questo articolo: "essa linea può essere estesa , non corrispondono agli intendimenti, che mossero la nuova disposizione.

L'onorevole ministro, nella sua relazione, ha spiegato i motivi di questo articolo, e li ha spiegati nel senso che molti comuni, aventi una linea daziaria troppo estesa allo scopo di poter percepire maggiori contributi, difficilmente rinunziano a questa estensione, perchè diminuirebbe l'introito delle loro finanze.

Allora mi pare che non sia più il caso di usare, nell'articolo, le parole che la linea sarà estesa, poichè se egli lamenta che alcune linee sono troppo estese e desidera piuttosto una restrizione per questi abusi, commessi da taluni comuni, allora usiamo almeno queste parole: la linea sarà variata.

Nella parola variata, ci può stare il restringimento che egli desidera, quando deplora un abuso in proposito, e ci può stare anche un eventuale allargamento in altri comuni, pei quali fosse ritenuto necessario.

Quindi prego l'onorevole ministro e prego la Commissione di volere accogliere la mia proposta, cioè che si dica: la linea potrà essere variata.

Quanto al rimanente parmi che possa essere consentito che, anzichè per semplice decreto ministeriale, sia fatta questa variante per decreto reale, udito il Consiglio di Stato.

Vedo che, nell'articolo 12, trattandosi di cosa d'assai minore importanza, che non una estensione di linea daziaria, è pur detto che il regolamento sarà pubblicato per decreto reale, sentito il Consiglio di Stato. È in altre circostanze